

*Prime considerazioni delle Associazioni Ambientaliste sulla proposta di legge "Norme per la gestione amministrativa delle aree protette regionali della Campania – modifica ed integrazione della L.R. 33/1993. Istituzione delle Aree di Protezione Omogenea della Regione Campania.*

## **SERVONO CONTENUTI E STRUMENTI PER UN NUOVO PROTAGONISMO DEI PARCHI DELLA REGIONE CAMPANIA IN UN'OTTICA DI RETE ECOLOGICA EUROMEDITERRANEA**

Premesso che, ad oltre 20 anni dalla promulgazione della L.R.33/93, le associazioni ambientaliste sottoscrittrici del presente documento considerano i parchi e le riserve della Campania indifendibili per come sono attualmente gestiti e per lo stato in cui versano e ritengono quindi necessario effettuare una svolta, le stesse, nell'analizzare la proposta di legge in oggetto, premettono la necessità di capire se con essa la Regione vuole mettere in campo una vera strategia sul sistema delle aree naturali protette, favorendo un rinnovato protagonismo degli enti e delle comunità in essi insediati, superando le fasi variamente commissariali che ne hanno accompagnato la difficile nascita e l'avvio.

**La L.R. 33/93, dalla sua promulgazione, ha avuto una vita travagliata, nonostante o forse proprio perché non è mai stata compiutamente applicata.** La Regione Campania pur avendo formulato la L.R. 33/93 in maniera fortemente coerente con la Legge Quadro sulle Aree Protette, la L. 394/91, non ha mai inteso strutturare la rete ecologica o almeno integrare in una strategia unitaria a livello regionale i parchi nazionali con quelli regionali. Va sottolineato, che questi in realtà sono stati avviati solo in dipendenza della spinta della spesa dei fondi comunitari, a partire dalla programmazione 2000-2006. Infatti, per organizzare i PIT delle Aree Protette Regionali furono nominati dei commissari e insediate le Comunità dei Parchi; solo successivamente – tra il 2004 ed il 2005, quindi dopo oltre 10 anni dalla Legge - per imposizione della Commissione Europea, si passò ad una fase di parziale ordinarietà attraverso la nomina dei soli Presidenti e in seguito l'insediamento dei Consigli Direttivi e delle Giunte, perdurando invece la mancanza di una strutturazione tecnico-amministrativa gestionale. I Presidenti, unici presidi di legittimazione dell'esistenza dell'Ente, nelle successive programmazioni sono stati variamente mantenuti o nel proprio specifico ruolo o in quello di commissari o addirittura di commissari presidenti o presidenti commissari, pur di garantire con l'esistenza degli enti parco la spesa dei fondi comunitari.

Ancora più grave è stata l'inadempienza rispetto ai dettami della legge per quanto riguarda la **dotazione pianificatoria degli Enti Parco Regionali**: mancano per quasi la totalità dei parchi regionali (e comunque non è stato approvato dal consiglio regionale nessun piano) i piani dei parchi e i piani di gestione dei siti natura 2000 ricadenti in tutto o in parte nei confini dell'Ente stesso. **Sul versante delle attività di tutela del patrimonio di biodiversità si stanno tutelando i vincoli solo con le Norme di Salvaguardia, ormai datate e pressochè uguali per tutti i parchi**; le autorizzazioni per opere in aree SIC o ZPS si basano sulle prescrizioni delle valutazioni di incidenza, intese come mitigazioni di impatti per le opere proposte, laddove, correttamente, l'azione di tutela andrebbe espletata in maniera attiva a partire dall'obiettivo di conservazione della biodiversità con azioni ed opere a ciò finalizzate. Tale approccio "passivo" (per autorizzare opere) e non "attivo" (per conservare la biodiversità), assolutamente non coerente con le direttive comunitarie sulla conservazione della biodiversità, si è nel tempo ulteriormente accentuato demandando addirittura ai comuni la prerogativa della valutazione di incidenza. La non volontà di redigere i piani è stata inoltre confermata dalle strategie del Piano Casa (nelle varie edizioni e proroghe) che hanno una volta per tutte stabilito che il ruolo sovraordinato del piano del parco veniva meno in assenza del piano stesso.

Inoltre, sempre relativamente alla pianificazione va sottolineato che, **all'interno del PTR, una delle tre fondamentali reti di interconnessione è proprio la rete ecologica**, la quale non si struttura solo come sommatoria di enti parco nazionali e regionali, ma ingloba i parchi normati dalla L.R. 17/03 istitutiva del sistema parchi urbani di interesse regionale e tutti gli altrettanto fondamentali corridoi ecologici da individuare nella redazione dei PTCP e nei PUC.

Per quanto riguarda **l'assetto tecnico-amministrativo e gestionale**, molto opportunamente la L.R. 33/93 stabiliva che non ci sarebbe stato alcun onere aggiuntivo per la Regione, dovendosi scegliere il personale esclusivamente da quello già in dotazione, ovviamente opportunamente selezionato e formato all'interno di una pianta organica da definire. Tutto questo non si è fatto; si è preferito procedere con distacchi temporanei di personale dipendente dalla regione o dai comuni, comunità montane, province e da short list approntate in funzione dell'assistenza tecnica alla programmazione e spesa dei fondi comunitari.

**Ma il fatto più grave che si è registrato dal 2004-2005 in poi – cioè da quando si è avviata l'applicazione seppur parziale della L.R. 33/93 – è che, inseriti come articoli di Leggi Finanziarie, si sono avviate delle modifiche della legge, senza mai coinvolgere il Comitato Consultivo per le aree naturali protette (artt. 3 e 4 della legge), mai desunte da "oggettive" esigenze, quanto piuttosto ascrivibili ad esigenze "soggettive".** Lo si registra nelle integrazioni o addirittura modifica delle denominazioni del sistema dei Parchi e Riserve di cui all'art. 5 della L.R. 33/93 che determinano la giustapposizione di aree di estremo interesse per la biodiversità con altre che, pur essendo parimenti significative, non avrebbero dovuto necessariamente prevedere istituzioni di nuovi Enti Parco Regionali, potendosi integrare in quelli esistenti. Analoghi "accorgimenti" sono visibili nelle modifiche apportate all'art. 8 per la figura del Presidente, della Giunta e finanche dei Revisori. Ma il dato più grave avvenuto con le modifiche alla L.R. 33/93, sempre approvate dal Consiglio regionale in sede di formazione di Leggi Finanziarie e in spregio al ruolo del Comitato Consultivo, ha riguardato la perdita assoluta di significato del Parco come sistema di sviluppo locale sostenibile promosso e partecipato dalle comunità locali. L'abolizione del Direttivo del Parco ha di fatto tolto valore alla Comunità del Parco e alle rappresentanze agricole e ambientaliste. Rimanendo la sola Giunta a rappresentare aggregazioni talora di oltre 50 comuni, si è ridotto l'Ente Parco alla mera funzione di organizzatore della spesa dei fondi comunitari, avallando la logica del finanziamento a pioggia, in assenza di piani strategici e spesso in competizione con altri promotori di spesa, dalle Comunità Montane, ai GAL, alle unioni di comuni per varie tipologie di Progetti Integrati, ecc.. Peraltro anche queste Giunte non si sono mai insediate e, rimasti soli i Presidenti Commissari, sono stati "tollerati" o "disdegnati" solo in base alla capacità di garantire la spesa dei comuni, con il minor aggravio di vincoli.

**A fronte di questo breve ed amaro excursus ci si interroga sulle risposte che intende dare la proposta oggi in esame.** Da quale analisi parte, a cosa e come intende porre rimedio, che finalità si pone? A leggerla letteralmente si evidenzia che, da un punto di vista formale, non ricorrendo alla metodologia di solito usata per la integrazione ed aggiornamento di altre norme Regionali, non consente di comprendere agevolmente quali modifiche ed integrazioni fa alla L.R.33/93 (anche tenendo conto delle varie modifiche prima richiamate), mentre **da un punto di vista sostanziale, è in piena continuità, anzi in accelerazione, con il percorso sopra descritto.**

**Infatti salta di fatto (perché salta quasi tutto il Titolo I della Legge 33, compreso e soprattutto il Comitato Consultivo che nella legge proposta non viene più citato) l'idea della rete ecologica e di una visione unitaria per realizzare il sistema nazionale delle aree protette, attraverso lo sviluppo della Rete ecologica nazionale e dei progetti di sistema.** Va sottolineato che il Comitato Consultivo Regionale sulle aree protette nonostante si sia riunito solo 2 volte in 7 anni, è stato l'unico organo che si è espresso, sull'unico piano presentato dal parco "Partenio".

Nella legge proposta **all'art.4 comma 3**, inoltre, si fa riferimento più volte all'**Ufficio dirigenziale dei Parchi, che oltre a non esistere più** (c'è solo il Dirigente in posizione di Staff Supporto amministrativo della Direzione Generale Ambiente ed Ecosistema della Giunta Regionale), **non è indicato da chi sarebbe formato.** Eppure ad esso vengono attribuiti funzioni e responsabilità ad ampio spettro, compresa la redazione dei Piani e Regolamenti (**punto c) comma 3 art 4**) sia pur "tenendo conto degli indirizzi e criteri adottati dai Presidenti, come disciplinati dalla legge regionale n. 33/93". Eppure tale legge affida alla Comunità del Parco l'adozione del Piano. Ma nella nuova legge la Comunità del Parco sparisce e nasce il Comitato Zonale di Protezione (costituito da decine di Comuni) tra i cui poteri manca l'approvazione del Piano del Parco.

**Decisioni su parti fondamentali della gestione territoriale sono prese sostanzialmente lontano dai territori, con la funzione monocratica di indirizzo del Presidente.** Destano perplessità anche i tempi di realizzazione di tali atti a cui si cerca di tamponare con il comma 4 con illecito disciplinare e valutazione negativa per l'indennità di risultato. C'è inoltre anche una contraddittoria corresponsabilità anche dei CdA dei nuovi Enti Parco che decadono anch'essi in caso di mancata approvazione dei piani entro i tempi e con le modalità di cui al successivo art. 15 della Legge proposta.

Altro dato critico sempre **all'art. 4 ma alla lettera e)** è che la mancata assistenza tecnica ed amministrativa in materia di accesso alle risorse finanziarie della programmazione comunitaria sempre fornita da questo ufficio per ora "fantasma" potrebbe rallentare l'attività amministrativa di una ANP che avesse capacità di idee e di programmazione amministrativa.

Ma accanto a queste criticità, in parte risolvibili, **il vero problema avanzato da questa proposta di legge è l'allontanamento della partecipazione territoriale che prima si aveva con la Comunità del Parco** (prevista

dalla legge n. 394/91). Il territorio e le comunità in esso insediate sono proprio scomparsi nella proposta di Legge, perché con essa, dopo il Direttivo, **si sopprime anche la Comunità del Parco, sostituita dal Comitato Zonale di Protezione (sic!)**. Questo, però, è costituito dalla sommatoria dei comuni ricadenti negli Enti Parco di ciascuna macroarea denominata Area Naturale Protetta – Campania Settentrionale, Metropolitana, Campania Meridionale – e, pur perdendo il ruolo che avevano le Comunità del Parco, della Legge 33/93, ha invece la possibilità, con una maggioranza dei due terzi, di sfiduciare il Presidente dell'ANP e l'intero CdA, dovendo entro 60 il Presidente della Giunta Regionale procedere alla rimozione e alla nomina di un nuovo CdA. **Lo spirito pseudoaziendalistico si evidenzia anche nella trasformazione della Giunta in Consiglio di Amministrazione CdA (art. 7)** con pieni poteri di gestione della macroarea protetta, ma di cui non si capisce la composizione (anche se si conosce l'indennità di carica!). Ciò in deroga alle indicazioni fornite dalla legge 394/91 (sul Consiglio Direttivo o la Giunta) recepite dalla legge regionale n. 33/93.

Ritornando al **Comitato Zonale di Protezione (art. 8)**, esso deve approvare tutto (atti di indirizzo, bilancio, sfiducia, ecc.) con la maggioranza di almeno 2/3 degli aventi diritto, senza alcun riferimento alla seconda convocazione per la riduzione del quorum. È incerta la portata degli atti adottati nei confronti del Presidente e del C.D.A. visto che gli atti "sono vincolanti fino alla successiva riunione del CTZ", dato da valutare anche con maggiore attenzione alla mozione di sfiducia al Presidente e del CDA. Altra circostanza: fino ad oggi la Comunità del Parco, nonostante la presenza dei Presidenti dei Parchi, poteva essere convocata da un terzo dei suoi componenti (anche se non è mai stato fatto). In ogni caso, i Comuni, se avevano la necessità di risolvere o proporre alcune questioni, potevano autoconvocarsi anche per stimolare il Presidente del parco o lo stesso Presidente della Regione. Sarebbe stato almeno opportuno lasciare tali poteri al CTZ su alcuni atti amministrativi -come la legge regionale n. 33 e la legge 394/91 prevedono- e responsabilizzare i Comuni per poi superare la loro eventuale inattività con i poteri decisionali che ricadono in capo al CDA, con tempi certi.

Le linee di indirizzo per la conservazione della biodiversità secondo la proposta di legge, sarebbero garantite dal **Nucleo di Supporto Scientifico (art. 9) di diretta nomina del Presidente** (a differenza della Consulta di nomina regionale). Il ruolo fondamentale delle associazioni ambientaliste e di quelle agricole per integrare ruralità e biodiversità, soprattutto nello scenario della Piano di Sviluppo Rurale viene completamente esautorato con l'**art. 10 che istituisce invece la Comunità Associativa Territoriale, un'assemblea sostanzialmente inutile!** Le associazioni ambientaliste possono portare valore aggiunto alla gestione amministrativa ma vengono escluse ed equiparate al ruolo di quelle venatorie. **Atipico è peraltro l'inserimento delle associazioni venatorie**, estranee a forme di gestione naturalistica-ecologica e culturalmente diverse rispetto al ruolo che le associazioni ambientaliste possono avere nella gestione delle aree protette. Tale Comunità non ha una funzione tecnica. La sua istituzione sembra essere meramente formale e pertanto non ha alcun motivo di esistere (non è prevista dalla legge quadro sulle aree protette art. 24 legge n. 394/91). Infatti la Comunità Associativa Territoriale ha, secondo la proposta di legge in oggetto, la sola facoltà, riunendosi almeno una volta all'anno, di avanzare proposte e OdG al CdA che non sembra essere vincolato ad accoglierli, peraltro solo se votati dalla maggioranza dei membri (potrebbero essere in numero considerevole). Inoltre, **la presenza delle associazioni venatorie non si motiva** essendo nelle aree protette (a meno che nelle zone contigue che non sono state perimetrare per nessun parco regionale, né tantomeno previste dalla proposta di legge) vietato l'esercizio venatorio e soprattutto essendo garantita la partecipazione delle stesse negli ATC (ambiti territoriali di caccia) dove, anche di concerto con le associazioni ambientaliste ed agricole, esse possono programmare azioni per il ripopolamento delle specie e promuovere studi ecosistemici ai fini della migliore salvaguardia dei loro habitat.

Con riguardo alla **pianificazione (art. 15) la proposta di Legge non sembra dare strumenti per la risoluzione dei problemi esistenti, creando anche confusione con l'art. 4**. Il Presidente del Parco presenta la bozza (realizzata dall'ufficio dirigenziale dei Parchi? Non si capisce bene se ha solo funzione tecnica o anche autonoma decisionale) al CDA. Il CDA deve solo adottare il piano (non può decidere eventuali modifiche?!), che poi passa all'approvazione della giunta regionale (ed i tempi quali saranno?). Il comma 6 prevede che la mancata approvazione entro 18 mesi dalla costituzione dell'ANP determina la decadenza del Presidente e del CDA. Anche se la Giunta Regionale non l'approva entro tale termine? O è più logico pensare alla mancata approvazione solo dal CDA? Ed allora non ci sono più tempi certi. Inoltre si rileva che mancano nella zonizzazione, le aree contigue.

Per quanto riguarda il **Personale dell'Ente (art. 12)** ci sono dei riferimenti allo spirito della L. 33/93, individuandosi la possibilità sia per la figura del **Direttore** che per il **personale** di attingere da personale in organico alla Regione, sotto la direzione organizzativa dell'Ufficio dirigenziale speciale Parchi, già incardinato presso la Presidenza della Giunta. Lo stesso Ufficio, inoltre, dovrà preoccuparsi della gestione amministrativa anche degli esperti dei **Nuclei di Supporto Scientifico (art.9)**, individuati dai Presidenti delle ANP e di cui la legge stabilisce il numero (max 9 per macroarea) la nomina, che è di esclusivo appannaggio del presidente, e in qualche modo i requisiti. Sono figure del mondo della ricerca in grado di elaborare studi, prescrizioni, indirizzi che qualcuno dovrà applicare e cioè il famoso personale la cui ricerca, formazione, organizzazione e gestione viene demandata non all'ente di gestione della macroarea, ma (art. 4) all'Ufficio dirigenziale speciale parchi, già incardinato presso la Presidenza della Giunta Regionale. L'Ufficio (indipendentemente ora dalla sua esistenza e strutturazione) che si fa carico del personale, sia pur dislocandolo nelle tre macroaree, deve comunque interagire e garantirne la gestione contabile con tutti i soggetti nominati o direttamente dal Presidente (i nove esperti) o dal CdA, a partire dal Direttore e fino a tutti i soggetti che il CdA volesse utilizzare in convenzione con la stessa amministrazione regionale o con enti e società controllate e collegate alla regione stessa. **Su tutto ciò la proposta di Legge non articola numeri, né domanda alla strutturazione di una pianta organica.** Peraltro, un aspetto che **desta forti perplessità è certamente il ricorso all'ARPA Campania (art. 12 comma 4) che sembra identificarsi più propriamente con l'ARPAC Multiservizi**, struttura elefantica gravante sul bilancio dell'Arpac, ma sulla cui dotazione organica, in termini di competenze del personale, si nutrono seri dubbi. Le passate esperienze di acquisizioni negli enti parco (e purtroppo in altri enti a carattere ambientale) di personale non qualificato (vedi LSU e LPU) dimostrano che non sempre tali "travasi" sono forieri di efficacia nella gestione e soprattutto nel perseguimento delle finalità degli enti stessi.

**Qual è allora la ratio della proposta?** Si potrebbe pensare ad una logica di semplificazione di organismi ritenuti in sovrannumero o elefantici. Ma se finora i parchi non hanno avuto né personale né organi di gestione come previsto dalla legge 33, il tandem tra prescelti dall'Ufficio Parchi e prescelti dai Presidenti e dai CdA delle tre macroaree, come potrà garantire la corretta gestione delle aree protette? **Non si fa un passo in avanti sulle certezze dei ruoli e delle dotazioni organiche.** Eppure una delle motivazioni cui si potrebbe pensare per motivare questa proposta potrebbe essere, alla luce dei tempi che viviamo, la riduzione della spesa e la semplificazione amministrativo-gestionale. **Ma quale comparazione è stata fatta tra la spesa attuale (che per tutti i parchi regionale è largamente inferiore al milione di euro) e la spesa gestionale ipotizzabile per questa proposta?** Se è vero che si ridurrebbe il numero dei Presidenti e dei Direttori è anche vero che tra membri dei CdA, esperti e personale in convenzione di numero variabile i numeri delle retribuzioni salgono, a fronte di **meccanismi di cooptazione che non rispondono ai principi di evidenza pubblica né tantomeno a procedure concorsuali.** Non a caso gli esperti del Comitato Consultivo della L.R. 33/93 svolgevano in capo alla Regione, peraltro a titolo gratuito, il loro ruolo di indirizzo, **nell'ipotesi che le competenze si dovessero strutturare all'interno di piante organiche stabili degli Enti Parco, indipendenti dagli avvicendamenti degli Organi di Governo, ciò a garanzia dal rischio di ogni deriva verso la creazione di serbatoi di sottogoverno o peggio di approcci clientelari nella gestione degli Enti Parco.**

**Non si riesce a trovare una spiegazione convincente a questa proposta di legge, soprattutto se non si parte da una discussione politico-strategica sul ruolo che la Regione Campania vuole dare alla rete ecologica regionale,** in un momento in cui dai cambiamenti climatici, allo sviluppo sostenibile, all'economia circolare, tutta la strategia di spesa dei fondi comunitari si basa sulle capacità di integrare la conservazione della natura e delle matrici ambientali (acqua, aria, suolo, biodiversità) con azioni di sviluppo socio-economico, in grado di creare occupazione stabile, duratura, ma soprattutto innovativa ed inclusiva.

**Le organizzazioni sottoscrittrici del documento da tempo insistono per la strutturazione degli enti parco, ma soprattutto perché siano in grado di animare le comunità locali che sono il vero soggetto che deve "praticare" l'area protetta.** L'exkursus rappresentato in premessa dimostra che esiste una disaffezione conclamata tra le comunità e i parchi, risolta solo dalla limitazione dell'apposizione di vincoli e soprattutto dalla possibilità di accedere a finanziamenti. Di fronte a questo dato che non ha consentito in Campania lo sviluppo delle opportunità derivanti dall'istituzione delle aree protette, non solo in termini di bilancio economico e ambientale (mitigazione del dissesto idrogeologico, contrasto agli effetti dei cambiamenti climatici, forestazione e silvicoltura, agricoltura di qualità, turismo nelle varie articolazioni, valorizzazione del

borghi e degli itinerari, ecc.), **questa proposta di legge non risolve il cuore del problema, ma individua un'architettura burocratica di difficilissima gestione, allontanando ancora di più dal territorio gli Enti Parco.**

**La proposta non a caso intende normare solo la gestione amministrativa e pecca proprio della mancata visione strategico-politica che deve invece essere fonte di confronto approfondito da parte del Consiglio Regionale.** A questo confronto le organizzazioni ambientaliste vogliono dare il loro contributo, sperando, **anche a seguito dell'insediamento della Federparchi Campania, di tener conto per la modifica della L.R.33/93 anche del dibattito parlamentare avviato per la modifica della Legge Quadro sulle Aree Protette, la 394/91.** La modifica qui proposta alla L.R.33/93, nel complesso risulta estremamente sbilanciata, con evidente rallentamento dei processi gestionali, anche se l'intento fosse quello di velocizzarli e, per alcuni aspetti, rischia di risultare contraria ai principi emanati dalla n.394/91, anche alla luce delle modifiche in atto in parlamento.

**In particolare, l'accorpamento di aree protette così proposto, che non ha eguali nel contesto nazionale, porterebbe a gestire fette di territorio disomogenee, eliminando la risorsa primaria, insieme alla Biodiversità, che è la comunità del parco;** le comunità locali, sono l'anima dei parchi in Italia ed un Ente senza il dialogo con la comunità avrebbe difficoltà a governare. Davvero la questione del numero non può essere avulsa dall'omogeneità delle aree che non deve essere amministrativa ma territoriale ed ambientale, in coerenza con la genesi della L. 394/91 che, insieme alla L.183/89, relativa alle Autorità di Bacino, hanno consentito di acclarare che le questioni ambientali si affrontano e si gestiscono efficacemente solo con un approccio territorialista.

**In definitiva, in mancanza di una condivisione delle criticità finora evidenziate e, parimenti, delle strategie da perseguire, la proposta di modifica della L.R. 33/93 non è accoglibile dalle associazioni ambientaliste, né tanto meno emendabile in tutto o in parte perché essa elude completamente il ruolo della rete ecologica ed accentua i già gravi caratteri di astrazione dal territorio e dalle comunità insediate dei parchi,** prodottisi a seguito di modifiche surrettizie. Il tutto a favore della creazione di un'oligarchia tecnico-politica che, giocoforza, deve perpetrare sé stessa garantendosi il consenso della Giunta regionale (che di fatto la nomina) e del territorio – inteso come sommatoria di enti locali di disparata collocazione - (che può sfiduciarla). **L'estromissione delle associazioni dalla governance denota la presa di distanza dal ruolo dei soggetti attivi nella tutela del patrimonio di biodiversità,** ma anche in grado di sensibilizzare le realtà territoriali, istituzionali, socio-economiche, del mondo della cultura e del turismo, orientandoli verso azioni sinergiche e autopropulsive, ciò che da sempre fanno e continuano a fare le associazioni ambientaliste, spesso surrogando alla *vacatio* istituzionale.

Ciò detto, e proprio in virtù del forte impegno profuso dalle associazioni ambientaliste per la conservazione della biodiversità e la promozione delle aree protette come sistemi di sviluppo ecocompatibile, **si saluta con favore e si ritiene importante cogliere la disponibilità del Consiglio Regionale, a partire dal prezioso lavoro che possono avviare le commissioni I e VII, per approfondire un confronto sui temi qui trattati.**

Ancora più incisivamente e propositivamente, nella unanime convinzione che si rendono necessarie revisioni e semplificazioni della L.R.33/93, le associazioni ambientaliste reputano auspicabile la **tempestiva apertura di un Tavolo Istituzionale** (che potrebbe forse anche risolversi con la convocazione del Comitato Consultivo), **giusta sede dove affrontare in modo organico il problema della governance delle Aree Protette regionali.** In tal modo, grazie anche al sostegno del Dirigente in posizione di Staff Supporto Amministrativo della Direzione Generale Ambiente ed Ecosistema della Giunta Regionale e ai contributi del coordinamento campano della Federparchi, **si potrà procedere ad approntare una modifica della L.R. 33/93 che tenga altresì conto del lavoro parlamentare per la modifica della Legge Quadro 394/91, che porti a soluzioni le criticità finora emerse nella gestione degli Enti Parco e Riserve Naturali** e che sia sostanzialmente orientata a dare contenuti e strumenti per un nuovo protagonismo dei parchi della Regione Campania in un'ottica di rete ecologica euromediterranea.

*Il documento è stato prodotto dalle associazioni ambientaliste, Legambiente, LIPU, WWF, che unitamente al Coordinamento della Federparchi Campania, hanno chiesto di essere audite dalle commissioni congiunte I e VII del Consiglio Regionale della Campania.*